

Direzione Regionale della Lombardia

Settore Persone fisiche, lavoratori

autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

**Milano,**

ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
CORSO EUROPA 11  
20122 MILANO (MI)

Prot.

**OGGETTO:** *Consulenza giuridica n. 904-12/2019*  
*Associazione/Ordine ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E*  
*DEGLI ESPERTI CONTABILI*  
*Codice Fiscale 06033990968*  
*Istanza presentata il 09/05/2019*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DL n. 83 del 2014 , e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'Ordine istante, nel rappresentare che una società non meglio identificata ha seguito i propri soci (imprese operanti nel settore alberghiero) nelle varie edizioni del c.d. "Tax Credit Riqualficazione" fornendo loro il supporto legale ed operativo in tutte le fasi della procedura, chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del decreto interministeriale 20 dicembre 2017, n. 598, recante disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, a favore di strutture alberghiere, ai sensi dell'articolo 1, commi da 4 a 7,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di dirimere eventuali dubbi sull'effettiva fruibilità dei benefici fiscali già ottenuti attraverso il "click day" dello scorso 25 febbraio 2018.

In particolare, essendo state - le spese agevolabili di cui trattasi - sostenute prima della sua emanazione (in virtù della quale sono state introdotte delle importanti limitazioni sulle specifiche tipologie di spesa eleggibili) chiede, pertanto, conferma della bontà delle scelte operate per evitare che, in caso di un parere dell'Agenzia delle Entrate difforme dal comportamento già seguito da determinati imprese operanti nel settore alberghiero, i medesimi contribuenti, oltre a perdere una risorsa per loro importante, subiscano una sanzione che, sommata al venir meno del credito d'imposta, porterebbe al "dissesto aziendale".

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Ordine istante ritiene che la congiunzione "ovvero" utilizzata nell'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 5.1, del decreto interministeriale 20 dicembre 2017, n. 598, debba essere intesa con il significato di "oppure" (per cui le indicazioni immediatamente successive sarebbero da considerare come esemplificazioni di interventi di incremento dell'efficienza energetica) e non, invece, di "ossia" (per cui le indicazioni immediatamente successive sarebbero da considerare come dettagli esplicativi degli interventi di incremento dell'efficienza energetica).

Evidenzia che, a sostegno di tale interpretazione, il successivo articolo 4, comma 1, lettera c), punto 5, del medesimo decreto annovera una casistica ben più ampia di spese riconosciute valide ai fini dell'incremento dell'efficienza energetica. Inoltre, in assenza di qualsivoglia indicazione in tal senso, è dell'avviso che non vi sia un limite minimo di entità delle suddette spese e che, mentre i punti 5.1 e 5.2 dell'articolo 2, comma 1, lettera b), fanno esplicito riferimento a specifici parametri stabiliti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico, il punto 5.3 cita, genericamente, degli

impianti "ad alta efficienza" e "ad alto rendimento".

In tal caso, l'Ordine istante ritiene che, non essendo in possesso delle competenze tecniche per definire tali valori, sia sufficiente affidare la certificazione dei requisiti richiesti a dichiarazioni di conformità emesse dai soggetti che provvedono ad installare gli impianti o alla documentazione tecnica.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo e il rilancio del turismo", disciplina le "Misure urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico" introducendo, "al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche", un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta (c.d. "bonus hotel"), nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e fino ad un massimo di 200.000,00 euro, alle "imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012".

Inizialmente previsto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge (2014) e per i due periodi d'imposta successivi (2015 e 2016), il suddetto credito d'imposta è stato prorogato dall'articolo 1, commi da 4 a 6, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche per il 2017 e il 2018.

Il decreto interministeriale 20 dicembre 2017, n. 598 (che ribadisce sostanzialmente quanto specificato dal decreto interministeriale 7 maggio 2015 in merito alle strutture ricettive turistico-alberghiere), prevede le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui al citato articolo 10 del D.L. n. 83 del 2014 a favore delle strutture alberghiere ed agrituristiche precisando, tra l'altro, le tipologie dei soggetti e

degli interventi ammissibili al credito d'imposta (cfr. articolo 2), l'agevolazione concedibile e le spese eleggibili al credito d'imposta (cfr., rispettivamente, articoli 3 e 4), la procedura di accesso, riconoscimento ed utilizzo del credito d'imposta (cfr. articolo 5), i limiti complessivi di spesa e relativo rispetto (cfr. articolo 6), le cause di revoca del credito d'imposta (cfr. articolo 7) nonché i controlli e le eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente usufruito (cfr. articolo 8).

Tanto premesso, con specifico riferimento alla fattispecie rappresentata, appare opportuno rammentare che, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, "dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta" che, in base a quanto disposto dal successivo comma 4, avviene "previa verifica", sempre da parte del MIBACT, "dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili" ragion per cui "entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante".

Come evidenziato dall'articolo 8, comma 1, del D.I. 20 dicembre 2017, n. 598, i controlli relativi alle condizioni per la percezione del credito ed al rispetto delle condizioni richieste per l'ottenimento del beneficio sono di competenza del MIBACT che, in caso di accertamento di "indebita fruizione, anche parziale" del medesimo "provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge".

Compito dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del successivo comma 2, è quello di comunicare telematicamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale (accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo), del credito d'imposta.

Tuttavia, "qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo".

Al riguardo (cfr. articolo 8, comma 3, del citato D.I.), "l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi". Conseguentemente, considerato che, sulla base del quadro normativo di riferimento, la verifica in concreto della spettanza del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, e del rispetto di tutti i requisiti per poterne beneficiare (tra cui, per quanto di interesse nel caso di specie, la valutazione in ordine all'ammissibilità di determinate tipologie di spesa), esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente ma è demandata esclusivamente al MIBACT, tale circostanza preclude a questa Direzione regionale di pronunciarsi in merito alla specifica questione prospettata dall'Ordine istante nell'ambito della presente richiesta di "consulenza giuridica".

I documenti citati sono consultabili sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**IL CAPO UFFICIO**  
**Paola Alfieri**  
**(firmato digitalmente)**